Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Helvetia TFR Solution (Tariffa 1404)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A., facente parte del Gruppo Helvetia Italia

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Data di realizzazione: 03/07/2023

Consob è responsabile della vigilanza di Helvetia Vita S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto d'investimento assicurativo di capitalizzazione, con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Termine: il prodotto ha una durata contrattuale pari a 5 o 10 anni, che viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione. La Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto. Il prodotto si estingue in caso di recesso, riscatto anticipato e scadenza contrattuale.

Obiettivi: Helvetia TFR Solution è un prodotto di capitalizzazione a premio unico, con possibilità di versare premi aggiuntivi, che prevede la rivalutazione delle somme assicurate. Il prodotto si pone l'obiettivo di ottenere almeno la conservazione del capitale con una prospettiva di crescita costante del capitale, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari. Le prestazioni si rivalutano annualmente sulla base dell'andamento della gestione separata di riferimento, denominata Remunera più.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: clientela professionale (ditta individuale/persona giuridica con sede legale in Italia) con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale - finalizzato all'accantonamento di quanto necessario alla liquidazione a favore dei propri dipendenti delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto nei casi previsti dalla normativa vigente - in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (massimo 10 anni) e caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.

La clientela professionale in target presenta una situazione finanziaria coerente con l'importo di premio minimo previsto dal prodotto e una ricchezza finanziaria, compresa liquidità, tale da poter essere utilizzata in caso di necessità liquide che dovessero emergere durante la vita del contratto.

Investitori al dettaglio cui non si intende commercializzare il prodotto: clientela rappresentata da persone fisiche e/o clientela professionale che non abbia sede legale in Italia. Inoltre il prodotto non è rivolto ad investitori che intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione e/o che non abbiano un'esigenza assicurativa di medio/lungo periodo.

Prestazioni assicurative: il contratto prevede il riconoscimento – a scadenza – di un capitale rivalutato annualmente a partire dalla data di decorrenza del contratto e fino alla scadenza stessa, sulla base del rendimento realizzato dalla gestione separata Remunera più.

Il valore della suddetta prestazione è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

È previsto il versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso deve essere almeno pari a 5.000,00 Euro e non può essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Sono ammessi premi aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro.

Possono essere versati dal Contraente premi - unico ed eventuali aggiuntivi - fino ad un limite massimo di 1.000.000,00 Euro per singolo contratto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	**2**	3	4	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Helvetia Vita S.p.A. di pagarvi quanto dovuto.
Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito alla scadenza. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 10.000		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari				
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima della scadenza contrattuale. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.630	€ 9.580	€ 9.850
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,72%	-0,85%	-0,15%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.630	€ 9.800	€ 10.350
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,72%	-0,40%	0,34%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.630	€ 9.810	€ 10.540
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,71%	-0,39%	0,52%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.630	€ 9.820	€ 10.760
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,71%	-0,36%	0,73%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e sarà necessario sostenere costi supplementari.
Il rendimento è garantito solo in caso di uscita in coincidenza con la scadenza del contratto.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.
Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 487	€ 913	€ 1.496
Incidenza annuale dei costi (*)	4,9%	1,8% ogni anno	1,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2% prima dei costi e al 0,5% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso	**Caricamento**: 1,50% del premio pagato. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,2%
Costi di uscita	**Penali riscatto**: da 1,00% a 2,00% del valore di riscatto. I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera.	1,3%
Costi di transazione	percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il suddetto periodo di detenzione rappresenta la durata selezionata dalla Compagnia, poiché maggiormente rappresentativa delle scelte effettuate dagli investitori in fase di sottoscrizione.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto totale, laddove richiesto per un motivo diverso dalla cessazione dell'attività lavorativa del dipendente o per anticipazione del TFR, prevede l'applicazione di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata, come da tabella di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penali di riscatto
pari o maggiori a 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori a 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori a 3 e fino alla data di scadenza esclusa	1,00%

Il Contraente potrà chiedere, trascorso 1 anno dalla data di decorrenza, anche il riscatto parziale a condizione che lo stesso venga richiesto per cessazione dell'attività lavorativa del dipendente o per anticipazione del TFR.

Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS e CONSOB, il Cliente ha la facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto, ricevendo riscontro entro 45 giorni:

- alla Compagnia, per contestazioni relative al contratto assicurativo e alla sua esecuzione, scrivendo a: Helvetia Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail: reclami@helvetia.it, e-mail PEC: reclami.helvetiavita@actaliscertymail.it;
- all'Intermediario, per contestazioni relative al suo comportamento, scrivendo all'Intermediario stesso che provvede a gestire il reclamo secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.

Si rimanda al sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB, nonchè all'Allegato predisposto ai sensi degli Artt. 133 e 134 della Deliberazione Consob n. 21466/2020 con riferimento ai relativi recapiti.

L'investimento responsabile costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia disponibili sul sito www.helvetia.com.

Il Contraente ha diritto di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R.

Per maggiori dettagli sul prodotto si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Assicurazione di Capitalizzazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP)

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Helvetia TFR Solution
Operazione di capitalizzazione (Ramo V)

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Compagnia è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 307.861.001,04 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 249.278.472,42 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2022
Solvency Capital Requirement (SCR)	136.184.242
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.282.909
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	313.970.431
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	258.134.892
Solvency Capital Ratio*	230,55%

* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Compagnia ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

Helvetia TFR Solution è un prodotto di capitalizzazione che prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

✓ **Prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione**
Alla scadenza contrattuale il contratto prevede il pagamento al Contraente del capitale assicurato maturato a tale data.

Il capitale investito viene rivalutato annualmente in funzione del rendimento di una gestione separata di attivi, denominata Remunera più.

Il contratto è riservato alle Società (ovvero ditte individuali/persone giuridiche con sede legale in Italia) che intendono accantonare - attraverso una polizza di assicurazione – somme utili a far fronte alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del proprio personale dipendente o alla richiesta di anticipo del TFR del proprio personale dipendente, quale determinato ai sensi della Legge n° 297 del 29 maggio 1982.

Non è prevista la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it è possibile consultare il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù – Prodotti Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Remunera più (https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/remunera-piu.html).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono presenti rischi esclusi.

Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti di copertura.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia:** essendo previsti appositi moduli prestampati, contenenti l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda agli stessi, denominati "Modulo di richiesta per riscatto parziale", "Modulo di richiesta per riscatto totale" e "Modulo di richiesta per scadenza", contenuti nella sezione "Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni " delle Condizioni contrattuali. In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
	Erogazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	**Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.** **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione.** **Inoltre, il Contraente deve fornire alla Compagnia tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.**

Quando e come devo pagare?

Premio	Il contratto consente il pagamento di un premio unico e di eventuali premi aggiuntivi. Il **premio unico iniziale**, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a **5.000,00 Euro** o superiore a **1.000.000,00 Euro**. Il Contraente può corrispondere **premi aggiuntivi**, di importo minimo pari a **1.000,00 Euro**, purché siano trascorsi **almeno 30 giorni** dalla data di decorrenza del contratto. **In ogni caso, la Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi**. Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di **1.000.000,00 Euro** per singolo contratto. Si precisa inoltre che, i **versamenti destinati al contratto** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.** Il premio unico deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia. Il pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi, in corrispondenza al loro versamento, deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice,

	dell'importo pattuito e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia. In caso di cessazione di qualsivoglia rapporto contrattuale e non del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Polizza o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia. **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**
Rimborso	Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".
Sconti	La Compagnia può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata contrattuale è espressa in anni interi e può essere pari a 5 anni o 10 anni, scelta del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto. Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. Il contratto si intende concluso, a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta-Polizza da parte del Contraente stesso e della Compagnia. La decorrenza del contratto e delle relative coperture assicurative coincide con la data di conclusione del contratto stesso.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il contratto non prevede la revoca.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Polizza oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso richiesta rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del costo fisso forfettariamente definito pari ad Euro 25,00.**
Risoluzione	Il contratto non prevede la risoluzione per effetto della sospensione del pagamento dei premi in quanto è previsto il pagamento di un premio unico.

Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI □ NO

Valore di riscatto e di riduzione	**Trascorso almeno 1 anno** dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha il diritto di riscattare totalmente il proprio contratto. **Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.** Il valore di **riscatto totale** del contratto è pari alla somma: 1. del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", riconosciuta in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta del riscatto stessa; 2. di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato dal Contraente nei 12 mesi precedenti la data di richiesta di riscatto, al netto dei rispettivi costi, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", riconosciuta *pro rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di richiesta di riscatto. Si precisa che nel calcolo si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data. **In caso di riscatto totale richiesto per un motivo diverso dalla cessazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente o anticipazione del TFR** il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso identificata, per ciascun anno, in funzione del tempo

	trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto, e come riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". In tali casi i costi direttamente ed indirettamente sopportati dal Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari ai premi versati. Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.** Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza il Contraente ha il diritto di **riscattare il contratto anche parzialmente, ma solo per cessazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente o anticipazione del TFR.** L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali. Il valore di **riscatto parziale** viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, fermo restando che: ▪ non è prevista l'applicazione di alcuna penalizzazione; ▪ l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro; ▪ il valore residuo del capitale assicurato non può essere inferiore a 5.000,00 Euro; pena la risoluzione totale del contratto. **In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.** In considerazione del fatto che il contratto prevede il versamento di un premio unico, non è possibile che lo stesso si riduca, venga sospeso e di conseguenza riattivato.
Richiesta di informazioni	Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di telefono +39 02.53.51.1 Numero di fax +39 02.53.51.352 E-mail: operationbanche@helvetia.it. La Compagnia si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro 20 (venti) giorni dal loro ricevimento.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad una clientela professionale (ditta individuale/persona giuridica con sede legale in Italia) con conoscenza ed esperienza almeno di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi, che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale – finalizzato all'accantonamento di quanto necessario alla liquidazione a favore dei propri dipendenti delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto nei casi previsti dalla normativa vigente – in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo (massimo 10 anni) e caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.
La clientela in target presenta una situazione finanziaria coerente con l'importo di premio minimo previsto dal prodotto e una ricchezza finanziaria, compresa liquidità, tale da poter essere utilizzata in caso di necessità liquide che dovessero emergere durante la vita del contratto.

Il prodotto non è rivolto:
- alla clientela professionale che non abbia sede legale in Italia,
- alle persone fisiche;
- a coloro che intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione;
- a coloro che non hanno un'esigenza assicurativa di medio/lungo periodo.

Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

Costi di riscatto
In caso di riscatto totale richiesto per un motivo diverso dalla cessazione dell'attività lavorativa del dipendente o anticipazione del TFR è prevista l'applicazione di una penale di riscatto in forma percentuale da applicare al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto, determinata, per ciascun anno, in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella seguente:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penali di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori di 3 e fino alla data di scadenza esclusa	1,00%

Costi per l'erogazione della rendita
Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni
Il contratto non prevede la possibilità di esercitare opzioni.

Costi di intermediazione
La quota parte retrocessa agli Intermediari con riferimento **all'intero flusso commissionale** relativo al prodotto è **pari al 45,07%**. Tale valore si riferisce alle provvigioni stimate sulla base delle convenzioni di collocamento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Alla scadenza contrattuale la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari alla somma dei premi investiti, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.
Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.

È prevista la rivalutazione della prestazione assicurata, come di seguito esposta.
Si riportano pertanto di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.
La rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più".

A) Misura annua di rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".
Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario di decorrenza del contratto.
Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto per calcolare la rivalutazione *"pro rata temporis"* da utilizzare in caso di liquidazione, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione completa della documentazione prevista.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto" **pari a 1,35 punti percentuali.**

La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.

B) Rivalutazione annuale del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato è dato dalla somma:
- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente (capitale assicurato iniziale per la prima rivalutazione) rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerato ai fini della rivalutazione;
- di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ciascun versamento aggiuntivo che, qualora ammesso, sia stato eventualmente versato dal Contraente nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Non è pertanto previsto alcun meccanismo di consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.
Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data.

C) Rivalutazione del capitale assicurato a scadenza
Alla scadenza il capitale assicurato è dato dalla somma:
- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e la data di scadenza;
- di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ciascun versamento aggiuntivo eventualmente versato dal Contraente nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di scadenza.

Alla scadenza contrattuale la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari alla somma dei premi investiti, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato in caso di riscatto effettuato in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo capitale si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B), diversamente la rivalutazione sarà calcolata "*pro rata temporis*" fino alla data di richiesta di riscatto.

Il **Regolamento (UE) 2019/2088** (di seguito il "Regolamento") si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l'integrazione

dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento. Al tal riguardo si precisa che nei casi più gravi il verificarsi di un evento negativo legato ai fattori ambientali/sociali e/o di governance potrebbero anche comportare la riduzione a zero del rendimento dell'investimento.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità avviene attraverso l'utilizzo dell'Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale www.helvetia.com.

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un'analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell'UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.
I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell'investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia TFR Solution viene adottato il seguente approccio.
Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un'analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una "lista di titoli sotto osservazione" aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un'eventuale esclusione dall'universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l'impatto dei rischi di sostenibilità.
In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);
- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali;
- sono implicati in casi di grave corruzione.

Il presente prodotto finanziario assicurativo, invece, non prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) degli investimenti.

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, Fax: 06.42.13.32.06, PEC: **ivass@pec.ivass.it** secondo le modalità indicate su **www.ivass.it** o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su **www.consob.it** .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione elle controversie (facoltativa)	▪ **Arbitro per le controversie finanziarie (ACF):** per la risoluzione delle controversie, di importo non superiore a 500.000,00 Euro, tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento Consob di attuazione dell'ACF (delibera 19602 del 4 maggio 2016) in caso di violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali. Il ricorso, esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. ▪ **Procedura FIN-NET:** per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura.

	Tramite il sito internet della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Regime fiscale sui premi** I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. **Tassazione delle prestazioni assicurate** **Caso Vita (scadenza o riscatto)** Alle somme corrisposte in dipendenza del contratto, in quanto conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa, non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. **Imposta di bollo** È applicabile un'imposta di bollo il cui ammontare viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato. Resta inteso che l'estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nell'anno successivo. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Compagnia. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto quale rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione. L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia TFR Solution

Prodotto d'investimento assicurativo di capitalizzazione a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

Condizioni contrattuali
Mod. 319 – Ed. 07/2023

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

Indice

Condizioni contrattuali **4**
Norme che regolano il contratto in generale **4**
Art. 1 –Prestazione assicurata 4
Art. 2 – Conclusione, Decorrenza e Durata contrattuale 4
Art. 3 – Revoca della Proposta 4
Art. 4 – Diritto di recesso 4
Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente 5
Art. 6 – Premi 5
Art. 7 – Modalità di pagamento dei premi 5
Art. 8 – Costi 6
Art. 9 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato 6
Art. 10 – Riscatto 7
Art. 11 – Prestiti 8
Art. 12 – Cessione, pegno e vincolo 8
Art. 13 – Beneficiari 9
Art. 14 – Duplicato della Proposta-Polizza 9
Art. 15 – Valuta 9
Art. 16 – Tasse ed imposte 9
Art. 17 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 9
Art. 18 – Legge applicabile al contratto 10
Art. 19 – Informativa 10
Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni **11**
Art. 20 – Pagamenti della Compagnia 11
Modulo di richiesta per riscatto parziale **13**
Modulo di richiesta per riscatto totale **14**
Modulo di richiesta per scadenza **15**
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ” **16**
Glossario **18**

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

Infine, le parole la cui definizione è riportata nel Glossario, la prima volta che vengono utilizzate nel testo sono riportate in *corsivo*.

Condizioni contrattuali

Le presenti *Condizioni contrattuali* sono aggiornate al 03 Luglio 2023, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente *contratto* è disciplinato dalle:
- CONDIZIONI CONTRATTUALI di seguito riportate;
- NORME DI LEGGE, alle quali si rimanda per quanto non espressamente disciplinato.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL *CONTRAENTE* (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 –Prestazione assicurata

Helvetia TFR Solution è un *prodotto d'investimento assicurativo* di capitalizzazione a *premio* unico con la possibilità di effettuare *versamenti aggiuntivi*.
Il contratto è riservato alle Società (ovvero ditte individuali/persone giuridiche con sede legale in Italia) che intendono accantonare - attraverso una polizza di assicurazione – somme utili a far fronte alla liquidazione del trattamento di fine rapporto o alla richiesta di anticipo del TFR del proprio personale dipendente, quale determinato ai sensi della Legge n° 297 del 29 maggio 1982 e s.m.i..

! **La sottoscrizione del presente contratto è riservata alla clientela professionale (ditta individuale/persona giuridica con sede legale in Italia).**

A fronte del versamento del premio unico il contratto prevede alla sua scadenza l'erogazione di un capitale assicurato rivalutato secondo le modalità previste al successivo Art.9 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato.
Alla decorrenza del contratto il capitale assicurato in vigore è pari all'importo del premio unico versato, al netto dei *costi* indicati al successivo Art. 8 – Costi.

Non è prevista la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

! **La *prestazione assicurata* sopra riportata sarà esigibile qualora il contratto sia in vigore.**

Art. 2 – Conclusione, Decorrenza e Durata contrattuale

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?
È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il contratto si intende concluso, a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto dal Contraente, alla *data di sottoscrizione* della Proposta-Polizza da parte del Contraente stesso e della *Compagnia*.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?
È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.

La decorrenza del contratto coincide con la *data di conclusione del contratto*.

Durata contrattuale
Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la *data di decorrenza* e quella di scadenza del contratto. La *durata contrattuale* è espressa in anni interi e può essere pari a **5 anni o 10 anni**.
La durata del contratto è scelta liberamente dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza.

Art. 3 – Revoca della Proposta

Cos'è la revoca?
Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta/Proposta-Polizza sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Non prevista in quanto la sottoscrizione della Proposta-Polizza da parte del Contraente comporta la conclusione contestuale del contratto.

Art. 4 – Diritto di recesso

Cos'è il recesso?
Il recesso è la facoltà di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.

Il Contraente **ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto** tramite richiesta scritta firmata dal Contraente ed effettuata presso lo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Polizza oppure inviata direttamente alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa - Canale Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).
La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del **costo forfettariamente definito pari a 25 Euro**, come indicato al successivo Art. 8 – Costi.

Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente

- **Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete.**
- **In particolare il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.**
- **Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.** Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- **Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova sede legale).**
- **Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verifichino modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini *FATCA* (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o *CRS* (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di *titolari effettivi*.**
  In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- **Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la sottoscrizione sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.**

Le comunicazioni di cui sopra devono essere consegnate in forma scritta all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviate direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, a mezzo lettera raccomandata A/R.

Art. 6 – Premi

Il contratto consente il pagamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi.

Premio unico
Il premio iniziale, da versarsi a cura del Contraente in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a **5.000,00 Euro** o superiore a **1.000.000,00 Euro**.

Versamenti aggiuntivi
Il Contraente può corrispondere versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.000,00 Euro, purché sia trascorso almeno 1 mese dalla data di decorrenza del contratto.

- **In ogni caso, la Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il pagamento di versamenti aggiuntivi.**
- **Possono essere versati dal Contraente premi – unico ed eventuali aggiuntivi – fino ad un limite massimo totale di 1.000.000,00 Euro per singolo contratto.**
- Si precisa inoltre che **i versamenti destinati al contratto** (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima *gestione separata*) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, **potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.**

Art. 7 – Modalità di pagamento dei premi

Il premio unico deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Polizza mediante addebito sul *conto corrente* acceso presso la Banca distributrice dell'importo pattuito, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Analoga operazione deve essere effettuata per gli eventuali versamenti aggiuntivi, in corrispondenza del loro versamento.

In caso di cessazione di qualsivoglia rapporto contrattuale e non del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali versamenti aggiuntivi successivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Polizza o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (*D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si cui all'*Art. 3 della Legge n. 136/2010* e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta-Polizza, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

Riferimenti a norme di legge

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Tale Decreto Legislativo ("Codice dei Contratti Pubblici") disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Legge 13 agosto 2010, n. 136
Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it.

! **È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

Art. 8 – Costi

Costi gravanti sui premi
Sul premio unico iniziale e sugli eventuali premi aggiuntivi pagati dal Contraente gravano i costi indicati nella tabella seguente:

Tipologia di costo	Premi	Misura Costo
Diritto fisso	Premio unico	Non previsto
	Versamento aggiuntivo	Non previsto
Caricamento sui premi al netto del diritto fisso	Premio unico	1,50%
	Versamento aggiuntivo	1,50%

Costi indiretti relativi alla Gestione Separata
La Compagnia trattiene – dal rendimento *annuo* realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato *rendimento trattenuto*, **pari all'1,35%**.

Art. 9 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato

Cos'è la rivalutazione?
È il meccanismo mediante il quale la Compagnia riconosce al contratto una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.
In particolare, il capitale assicurato si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".
Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo lordo della gestione separata - costo trattenuto dalla Compagnia ("rendimento trattenuto").

Cosa si intende per rivalutazione "pro rata temporis"?
È la rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato laddove il periodo di riferimento sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una *Società di Revisione Contabile* iscritta nell'albo speciale tenuto dalla *Consob*, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.
Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera più" al *Regolamento della gestione* stessa riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

A. Misura annua di rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Compagnia della *riserva matematica* costituitasi a tale epoca.

Il rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato ai fini del calcolo della misura di rivalutazione da attribuire al contratto è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario di decorrenza del contratto.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della *misura annua di rivalutazione* da attribuire al contratto per calcolare la rivalutazione "*pro rata temporis"* da utilizzare in caso di *liquidazione*, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione completa della documentazione prevista dal successivo Art. 20 – Pagamenti della Compagnia.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata Remunera più, come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è indicato al precedente Art. 8 – Costi.

Esempio di determinazione della misura annua di rivalutazione:
Ipotesi di rendimento lordo realizzato dalla gestione separata: 2,50%
Rendimento trattenuto: 1,35%
Misura annua di rivalutazione: 2,50% - 1,35% = 1,15%

! **La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.**

B. Rivalutazione annuale del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza (anche data di rivalutazione nel seguito), il capitale assicurato è dato dalla somma:

- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente precedente (capitale assicurato iniziale per la prima rivalutazione) rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A., riconosciuta in regime di *interesse composto*, per il periodo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerato ai fini della rivalutazione;
- di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ciascun versamento aggiuntivo eventualmente versato dal Contraente nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A., riconosciuta "*pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che ai fini della rivalutazione del capitale si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati dal Contraente sino a tale data.

! **In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla, si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Non è pertanto previsto alcun meccanismo di *consolidamento annuale* dei rendimenti attribuiti al contratto.**
Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data.

C. Rivalutazione del capitale assicurato a scadenza
Alla scadenza contrattuale il capitale assicurato sarà pari alla somma:

- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A., riconosciuta "*pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente e la data di scadenza;
- di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ciascun versamento aggiuntivo eventualmente versato dal Contraente nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A., riconosciuta "*pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di scadenza.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

! **Alla scadenza contrattuale la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari alla somma dei *premi investiti*, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

Art. 10 – Riscatto

Cos'è il riscatto?
È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).
Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Riscatto Totale
Trascorso almeno 1 *anno* dalla data di decorrenza, il Contraente può, mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo

dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A.R., riscattare totalmente il proprio contratto.
La data di effetto del riscatto coincide con la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto corredata dalla relativa documentazione completa di cui all'Art. 20 – Pagamenti della Compagnia.
In caso di riscatto totale effettuato in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza del contratto (data di rivalutazione), il valore di riscatto viene calcolato secondo le modalità indicate al precedente Art. 9 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato.

In caso di riscatto totale effettuato in una data non coincidente con un anniversario della data di decorrenza del contratto, il valore di riscatto è pari alla somma:
- del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente Art. 9 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato, riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa;
- di ciascuna porzione di capitale assicurato costituita a fronte di ciascun versamento aggiuntivo eventualmente versato dal Contraente nei dodici mesi precedenti la data di richiesta di riscatto (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente Art. 9 – Clausola di rivalutazione del capitale assicurato, riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di richiesta di riscatto.

Si precisa che, ai fini della rivalutazione del capitale assicurato in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

In caso di riscatto totale richiesto per un motivo diverso dalla cessazione dell'attività lavorativa del dipendente o anticipazione del TFR il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso identificata, per ciascun anno, in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella seguente:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penali di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori di 3 e fino alla data di scadenza esclusa	1,00%

In tali casi i costi direttamente ed indirettamente sopportati dal Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari ai premi versati.

! **In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla, si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato non restano acquisite in via definitiva sul contratto**

! **Si precisa che in caso di riscatto la Compagnia non riconosce alcuna garanzia di capitale, pertanto il Contraente potrebbe ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

! **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

Riscatto Parziale
Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza il Contraente ha il diritto di riscattare il contratto anche parzialmente, ma solo per cessazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente o anticipazione del TFR.

L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, fermo restando che:
- non è prevista l'applicazione di alcuna penalizzazione;
- il valore lordo di ogni riscatto parziale **non può essere inferiore a 1.000,00 Euro**;
- il valore residuo della capitale assicurato **non può essere inferiore a 5.000,00 Euro**;

pena la risoluzione totale del contratto.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo.

Art. 11 – Prestiti

! **In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.**

Art. 12 – Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?
La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?
Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratizio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se un contratto dato in pegno giunge a scadenza senza che il suddetto impegno finanziario sia stato estinto,

la Compagnia privilegerà il creditore pignoratizio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Cos'è il vincolo?
Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se un contratto giunge a scadenza con un vincolo la Compagnia privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto (unicamente qualora persone giuridiche), così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. **Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su *Appendice*.**

! **Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto parziale o totale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.**

Art. 13 – Beneficiari

Date le finalità del contratto**, il Beneficiario a scadenza coincide sempre con il Contraente.**

Art. 14 – Duplicato della Proposta-Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Polizza del Contraente, lo stesso può ottenerne un duplicato conforme all'originale, **a proprie spese e responsabilità, facendone richiesta alla Compagnia.**

Art. 15 – Valuta

Gli impegni contrattuali, il premio e le prestazioni assicurative, sono regolati in Euro.

Art. 16 – Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico degli aventi diritto.

Art. 17 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla *Legge 09/08/2013, n. 98 e s.m.i.* presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del *D. L. 132/14*, convertito con modifiche dalla *L. 162/14*, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

In aggiunta a quanto sopra riportato è anche possibile ricorrere all'**Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)** – figura prevista dal *D. Lgs. 8 ottobre 2007, n.179*, ed introdotta con successiva *delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 di Consob e Regolamento attuativo* – competente dell'amministrazione dei procedimenti di conciliazione promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), Art. 2 del Regolamento di attuazione Consob, cui il Contraente può rivolgersi per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.
Il ricorso all'ACF, valevole per le controversie di importo non superiore a 500.000,00 Euro anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è gratuito ed è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito internet della scrivente Compagnia (www.helvetia.it– *Reclami*) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 *contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.*

***La Legge 10 novembre 2014, n. 162**, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.*
***Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n.179** ha previsto l'istituzione presso la Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari) di una "Camera di conciliazione e di arbitrato per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori". Tale strumento è stato istituito con la denominazione di "Arbitro per le Controversie Finanziarie", al riguardo si invita a consultare i riferimenti alle norme di legge immediatamente successivi.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

***La Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed il relativo Regolamento di attuazione di Consob**, a norma di quanto previsto dal D. Lgs n. 179/2007 (sopra citato), ha istituito a partire dal 09/01/2017 presso la Consob la figura dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori cosiddetti "retail" e gli intermediari, in tema di violazioni degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza a carico di questi ultimi. Tale strumento consente al risparmiatore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.*
Per investitori "retail" si intendono i risparmiatori comuni, anche imprese, società ed enti, che non sono qualificabili come "clienti professionali", e che in sostanza non possiedono particolari competenze, conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e si rivolgono agli intermediari per effettuarli.
Per intermediari si intendono principalmente ma non a titolo esaustivo: banche, società di intermediazione immobiliare, soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza iscritti in apposito albo.
I soggetti sopra citati sono definiti nel dettaglio nel Regolamento di cui sopra.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito https://www.acf.consob.it/.

Art. 18 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana, la quale prevede in particolare che il Beneficiario della polizza, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio nei confronti delle somme assicurate.

Art. 19 – Informativa

Comunicazioni precontrattuali
Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Proposta-Polizza, l'ultimo *rendiconto annuale della gestione della Gestione Separata*. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Comunicazioni in corso di contratto
La Compagnia comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni Contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia trasmette, entro 60 giorni dalla ricorrenza annua della data di decorrenza, il Documento Unico di Rendicontazione, contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto all'anniversario della data di decorrenza dell'anno precedente e valore del capitale assicurato alla data di riferimento del Documento Unico di Rendicontazione precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
d) valore del capitale nonché valore di riscatto maturati alla data di riferimento del Documento Unico di Rendicontazione;
e) tasso annuo di *rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata*, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
f) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento;
g) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
    a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
    b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
    c) è accompagnata da una sua descrizione.

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni

Art. 20 – Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato, o inviata direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.
Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.
In particolare, i documenti da presentare sono:

- **In caso di recesso:**
  - richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di scadenza**:
  - richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dal Contraente (timbro Società e firma);
  - fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante del Contraente;
  - conferma delle coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito. Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso (timbro Società e firma);
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto parziale**:
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente (timbro Società e firma). In questo caso, dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;
  - copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta di anticipazione del TFR di uno o più lavoratori dipendenti del Contraente;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso (timbro Società e firma);
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto totale**:
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente (timbro Società e firma);
  - copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta di anticipazione del TFR di uno o più lavoratori dipendenti del Contraente al fine della non applicazione delle penali di riscatto;
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso (timbro Società e firma);
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
  - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

! **La Compagnia potrà chiedere ulteriore documentazione in specifiche ipotesi, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**

! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'*Art. 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018*, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata** (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Compagnia o la filiale è entrata in possesso della documentazione completa.

! Si ricorda che il *Codice Civile (Art. 2952)* dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (*prescrizione*).** Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla *Legge n. 266/2005* e successive modifiche ed integrazioni.

! **La Compagnia inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Compagnia al manifestarsi o al rischio di:**
- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

Cos'è la prescrizione?
È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: *"Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/index.html.

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": *disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 *("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.*
I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito https://www.gazzettaufficiale.it.

Modulo di richiesta per riscatto parziale

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa – Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Prodotto: Helvetia TFR Solution

Oggetto: Richiesta di riscatto parziale – Proposta-Polizza n.: _____

Io sottoscritto/a _____ Contraente della Proposta – Polizza indicata in oggetto, sottoscritta in data _____, presso la Filiale di _____, chiedo con la presente il riscatto parziale della somma assicurata pari ad Euro _____, (alla quale la Compagnia applicherà i costi di riscatto e le imposte previste per legge).

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

C/C intestato a _____

Istituto di credito _____

IBAN _____

A tal fine allego i seguenti documenti:

- copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta di anticipazione del TFR di uno o più lavoratori dipendenti;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

☐ non è
☐ è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata

_____

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo_____, lì_____

In fede
Firma del Contraente

_____

(Timbro e Firma del Delegato)

Firma dell'Incaricato della Banca

_____

Modulo di richiesta per riscatto totale

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Prodotto: Helvetia TFR Solution

Oggetto: Richiesta di riscatto Totale – Proposta-Polizza n.: _____

Io sottoscritto/a _____ Contraente della Proposta-Polizza indicata in oggetto, sottoscritta in data _____, presso la Filiale di _____**,** chiedo con la presente il riscatto totale della somma assicurata maturata sul contratto.

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

C/C intestato a _____

Istituto di credito _____

IBAN _____

A tal fine allego i seguenti documenti:

- copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta di anticipazione del TFR di uno o più lavoratori dipendenti, al fine della non applicazione delle penali di riscatto;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

☐ non è
☐ è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata

_____

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo_____, lì_____

In fede
Firma del Contraente

_____

(Timbro e Firma del Delegato)

Firma dell'Incaricato della Banca

_____

Modulo di richiesta per scadenza

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Prodotto: Helvetia TFR Solution

Oggetto: Richiesta di liquidazione per scadenza – Proposta-Polizza n.: _____

Il sottoscritto _____ Beneficiario della Proposta-Polizza indicata in oggetto, sottoscritta in data _____, presso la Filiale di _____ chiedo con la presente la liquidazione per scadenza della somma assicurata maturata sul contratto.

Si prega di corrispondere gli importi spettanti a mezzo bonifico bancario come sotto dettagliato:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE/P.IVA	BANCA	CODICE IBAN	%
				100,00%

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante del Contraente;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**
Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

Luogo_____, lì_____

In fede
Firma del Contraente

_____

(Timbro e Firma del Delegato)

Firma dell'Incaricato della Banca

_____

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "REMUNERA PIÙ"

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata
Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la "Società") ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata "Remunera più", separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione "Remunera più" è denominata in Euro.
La gestione "Remunera più" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata
Il valore delle attività della gestione "Remunera più" non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l'obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione "Remunera più"; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l'efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli Assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione "Remunera più".

In linea generale, le risorse della gestione "Remunera più" possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione "Remunera più" può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

È ammesso l'investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all'80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell'acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade[1]; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade[2] purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione "Remunera più".

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l'investimento azionario si realizza attraverso l'acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L'esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L'investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l'acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.
Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.
Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

[1] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.
[2] Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.
Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.
In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun *mese* viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.
La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata
La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.
In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche
La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente
Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

Glossario

Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (Art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Per questo contratto il Beneficiario coincide sempre con il Contraente.
Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Cessione, Pegno e Vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia: compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto è Helvetia Vita S.p.A..
Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.
Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa): è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.
Consolidamento: meccanismo in base a cui il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.
Conto corrente del Contraente: è il conto corrente di cui è titolare o contitolare il Contraente.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Per il presente prodotto il Contraente deve essere una persona giuridica.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.
CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni): è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.
Data di conclusione del contratto: è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.
Data di decorrenza del contratto: è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste.
Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Polizza.
DIP Aggiuntivo IBIP: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.
Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.
Gestione Separata: la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.
Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
KID (*Key Information Document*): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraente in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.
Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:
1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D. Lgs. 58/1998, TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato. L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro. L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Misura annua di rivalutazione: incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'Art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
   a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
   h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
   i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo in unica soluzione al momento della conclusione del contratto.
Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo, impiegato nella gestione interna separata.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dai sottostanti a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.
Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.
Regolamento della gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.
Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.
Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento trattenuto (rendimento minimo trattenuto): rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Per questo contratto la revoca non è prevista.
Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.
Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Set Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Compagnia. Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata, del Glossario e dalla Proposta-Polizza in fac-simile.
Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Società di revisione contabile: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.
Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

1) in caso di società:
   a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
   a) i fondatori, ove in vita;
   b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
   c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
   d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Versamenti aggiuntivi: sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Proposta-Polizza

Helvetia TFR Solution (Tariffa 1404)

Prodotto d'investimento assicurativo di capitalizzazione

La presente Proposta-Polizza è stata aggiornata al 03 Luglio 2023, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

N. Proposta-Polizza

CONTRAENTE
Ragione sociale:
Sede Legale:
Codice Fiscale/Partita Iva:
indirizzo e-mail:
Recapito per la corrispondenza Indirizzo:

DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESENTANTE)
Nome e Cognome:
Residenza:
Sesso: Nato il: a:
Nazionalità: Codice fiscale:

Documento identificativo: Numero:
Data rilascio: Ente e luogo rilascio: Data scadenza:

CARATTERISTICHE TARIFFARIE
Data di sottoscrizione:
Data di conclusione/decorrenza del contratto: ore 24.00 del
Durata contrattuale: anni Data di scadenza:
Premio unico versato: Euro
Capitale assicurato iniziale: Euro

COPIA PER

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE
Non previsto in quanto la sottoscrizione della Proposta-Polizza da parte del Contraente, comporta la conclusione contestuale del contratto.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il Contraente ha diritto di recedere entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta firmata dallo stesso ed effettuata presso lo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Polizza oppure inviata direttamente alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa - Canale Banche - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto**, al netto del costo forfettariamente definito pari a 25,00 Euro**.

MEZZI DI PAGAMENTO
Il pagamento dei premi (unico ed eventuali aggiuntivi) deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca Distributrice e conseguente accredito dello stesso, da parte della banca, sul conto della Compagnia.
In caso di cessazione del rapporto con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi aggiuntivi andranno versati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Helvetia Vita S.p.A. avente codice IBAN _____ e codice BIC _____ di _____ .
È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

FACSIMILE

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Proposta-Polizza

Helvetia TFR Solution (Tariffa 1404)

Prodotto d'investimento assicurativo di capitalizzazione

N. Proposta-Polizza

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il sottoscritto _____, Contraente della presente Proposta-Polizza N. _____, autorizza il pagamento del premio unico tramite addebito sul C/C avente codice IBAN _____ dell'importo di Euro _____ con valuta del _____ a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul C/C avente codice IBAN _____ di _____.

_____

Firma del Contraente/Delegato

DESIGNAZIONE BENEFICIARIA

Alla scadenza del contratto: Il Contraente.

DICHIARAZIONI

Dopo attenta verifica, il sottoscritto Contraente:

- **dichiara** di essere al corrente che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra previsti;
- **conferma l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento per la conclusione del contratto e dichiara di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.**

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. 319 - Ed. 07/2023, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. 319 - Ed. 07/2023 e Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e del Glossario Mod. 319 - Ed. 07/2023 in formato cartaceo/su supporto duraturo (inviato via e-mail), di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di disporre delle nozioni e degli strumenti tecnici (Acrobat e Reader 3.0 e versioni successive) necessari alla consultazione ed alla gestione dei documenti in formato file elettronico PDF ricevuti.

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Compagnia.

Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Dichiara infine che il contratto rientra/non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per i quali è previsto l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all'AVCP nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).
Pertanto segnala il seguente codice CIG: ed il CUP: .

Helvetia Vita S.p.A. _____

Firma del Contraente/Delegato

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt: 5 – Premi, 8 – Costi, 10 – Riscatto e 20 – Pagamenti della Compagnia.

_____, il _____ _____

Firma del Contraente/Delegato

COPIA PER

FAC-SIMILE

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

Proposta-Polizza

Helvetia TFR Solution (Tariffa 1404)

Prodotto d'investimento assicurativo di capitalizzazione

N. Proposta-Polizza

SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA
Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento della prima rata di premio è stata effettuata per intero e con le modalità sopra indicate.
Dichiaro inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.

Nome Cognome: Cod.: Filiale: _____

_____ , il _____ Firma dell'Incaricato della Banca

Impegno a fornire l'informativa

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

_____, il _____ _____

Luogo e data **Firma del Contraente/Delegato**

COPIA PER

FAC-SIMILE

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO